



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia



**XIX Legislatura**

**Senato della Repubblica  
Camera dei deputati**

**Commissioni congiunte  
5<sup>a</sup> Programmazione economica, bilancio  
e  
V Bilancio, Tesoro e Programmazione**

**Documento di osservazioni e proposte**

**Audizione preliminare all'esame del disegno di legge "Bilancio di  
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio  
pluriennale per il triennio 2025-2027"  
(A.C. 2112-bis)**

**4 novembre 2024**

*Signori Presidenti, Onorevoli Commissari,*

ringraziamo innanzitutto per l'opportunità offerta a Confartigianato, CNA e Casartigiani di fornire il proprio contributo in merito al disegno di legge di bilancio 2025.

In occasione della recente audizione presso codeste Commissioni in merito al Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, Confartigianato, CNA e Casartigiani avevano espresso apprezzamento per la volontà del Governo di tenere fede agli impegni assunti in sede europea al fine di stabilizzare i conti pubblici per non esporre l'Italia a sanzioni o a rischi di mercato.

In quella stessa sede, le scriventi Organizzazioni avevano anche formulato l'auspicio che fosse mantenuto, nella manovra di Bilancio per il 2025, il massimo equilibrio tra rigore e crescita economica, garantendo scelte in grado di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di crescita del PIL.

Obiettivo non scontato, visti i dati ISTAT del 3° trimestre dell'anno, anche in considerazione della debolezza di una domanda interna che stenta a riprendersi, producendo ulteriori pressioni sulle imprese: la spesa delle famiglie in beni e le vendite al dettaglio permangono infatti in flessione, mentre tiene la spesa per i servizi.

Oltre a questo, le tensioni geopolitiche in atto contribuiscono a indebolire la ripresa del commercio internazionale, che è più lenta del previsto, alimentando un clima di incertezza che sta frenando l'attività delle imprese. Sono in flessione la produzione manifatturiera e il volume delle vendite del *made in Italy*. Sono in forte crisi l'*automotive* e la moda, che segnano i cali più accentuati dell'attività manifatturiera. Sulla stagnazione delle esportazioni pesa la recessione in Germania, primo cliente dei prodotti del *made in Italy*.

C'è da attendersi, inoltre, un indebolimento dell'attività edilizia dopo una lunga fase espansiva, che, a causa della riduzione delle detrazioni edilizie previste nella manovra, potrebbe allontanare l'Italia dal raggiungimento degli ambiziosi obiettivi previsti dalla direttiva *green* degli edifici. La domanda interna è sostenuta da un buon andamento del mercato del lavoro che a settembre 2024 registra una crescita degli occupati di 301 mila unità in dodici mesi, grazie a un incremento di 331 mila occupati permanenti, mentre rimane elevata la carenza di manodopera qualificata.

Il nuovo ciclo di politica fiscale delineato dal Piano strutturale di bilancio, entro il quale si colloca la manovra, si associa a una politica monetaria che ha determinato un caro tassi più pesante per le imprese italiane rispetto alle omologhe europee, riducendo la domanda di prestiti e la propensione a investire e ostacolando la complessa doppia transizione, digitale e *green*.

Per questo, in occasione della richiamata precedente audizione, Confartigianato, Cna e Casartigiani sollecitavano un impegno concreto per sostenere la competitività, soprattutto per

le componenti più esposte dell'artigianato e delle piccole imprese, intervenendo su tre fronti, fisco, lavoro e credito:

- ridurre il carico tributario sulle persone e sulle imprese per restituire capacità di consumo e investimento privato e stabilizzare per i prossimi anni gli incentivi per interventi edilizi e di riqualificazione energetica anche in vista dell'entrata in vigore della direttiva *Case green*;
- ridurre il cuneo sul lavoro, investire sulle competenze potenziando l'apprendistato professionalizzante, e consentire l'ingresso dei lavoratori stranieri necessari a soddisfare il fabbisogno delle imprese;
- facilitare l'autofinanziamento delle imprese e l'accesso al credito modificando il funzionamento del Fondo di Garanzia e approvando una nuova legge sui Consorzi Fidi.

Il disegno di legge di bilancio per il 2025 soddisfa in parte le attese.

Innanzitutto, si condivide la scelta di non introdurre misure che penalizzano direttamente le imprese di piccola dimensione.

In questo quadro vengono inoltre introdotte misure positive, in primo luogo rifinanziando finalmente in maniera adeguata per un triennio la legge Sabatini, dando alla misura un respiro pluriennale.

Appaiono, inoltre, condivisibili le misure a sostegno dei redditi al di sotto dei 40 mila euro che confermano i provvedimenti già in vigore, pur non rappresentando una risposta sufficiente a modificare la dinamica dei consumi e degli investimenti.

Non altrettanto convincenti sono, invece, gli interventi per la ZES unica e preoccupano i definanziamenti per la decontribuzione del Mezzogiorno e il sostegno alla transizione *green* del settore automobilistico. Certamente inappropriata appare inoltre la scelta di estendere l'applicazione della cosiddetta "web tax" a tutte le imprese digitali.

## Fisco

### Riduzione del cuneo fiscale

Confartigianato, CNA e Casartigiani apprezzano l'intervento sull'IRPEF previsto dall'articolo 2 del disegno di legge di Bilancio 2025, teso a confermare, a regime, la **riduzione a tre aliquote** nonché la misura degli **scaglioni di reddito**, prima limitata al solo 2024. In questo modo viene assicurata continuità e stabilità al sistema fiscale. È, inoltre, importante che non sia stata riproposta la riduzione di 260 euro delle detrazioni per oneri per coloro che dichiarano un reddito superiore a 50 mila euro, prevista per l'anno 2024.

I continui cambiamenti sia del sistema fiscale nel suo complesso, sia degli adempimenti connessi alla determinazione e dichiarazione delle basi imponibili presentano un elevato costo per le imprese. Costo che va ad aggiungersi alla già alta pressione fiscale.

Di contro, gli interventi di carattere strutturale, riducendo l'area dell'incertezza, modificano i comportamenti dei contribuenti e possono rivitalizzare la domanda interna.

Tra le misure destinate a sostenere il potere di acquisto dei lavoratori rientra la previsione di rendere strutturale il **taglio del cuneo fiscale** per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 20.000 euro attraverso il riconoscimento di un ulteriore *bonus* e di procedere all'applicazione di una ulteriore **detrazione IRPEF** per i redditi da 20.000 a 40.000 euro.

Al riguardo, Confartigianato, CNA e Casartigiani ritengono che queste misure, introducendo un'ulteriore detrazione per i redditi da lavoro dipendente allontanino ulteriormente la tassazione effettiva tra categorie reddituali: reddito da lavoro dipendente e reddito d'impresa o di lavoro autonomo. Come peraltro previsto dalla legge delega di Riforma del sistema fiscale, le Organizzazioni auspicano l'armonizzazione delle detrazioni spettanti sui redditi da lavoro, siano essi di lavoro dipendente o d'impresa minore (ditte individuali e società di persone).

La tassazione dei redditi da lavoro prodotti dalle persone fisiche non può essere diversa: il principio di capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione non può avere un peso diverso in funzione della tipologia di contribuente che produce il reddito.

Si segnala, comunque, che l'attuazione delle nuove misure per l'abbattimento del cuneo fiscale richiede un aggravio dell'attività del sostituto d'imposta, tenuto al calcolo e al riconoscimento della nuova detrazione all'atto dell'erogazione delle retribuzioni come pure alla verifica della sua spettanza a fine anno ovvero a fine rapporto.

Confartigianato, CNA e Casartigiani ritengono alquanto discutibile il fatto che la verifica della corretta determinazione e applicazione della nuova detrazione fiscale sia affidata al sostituto d'imposta in un sistema fiscale dotato di sofisticati sistemi di controllo e di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi.

### Riordino delle detrazioni fiscali

Il **riordino delle detrazioni fiscali** in base all'articolo 2 comma 9 del disegno di legge, si concretizza in un limite alle spese che danno diritto alle detrazioni fiscali per oneri, per coloro che hanno redditi complessivi superiori a 75 mila euro, escludendo solamente le spese sanitarie, le rate per mutui contratti sino al 2024 come pure le rate per interventi edilizi/spese sanitarie sostenute sino al 31/12/2024. In particolare, il limite massimo di spesa sul quale sono fruibili le detrazioni è pari a:

- 14 mila euro per coloro che hanno un reddito complessivo superiore a 75 mila euro;
- 8 mila euro per coloro che hanno un reddito complessivo superiore a 100 mila euro.

Tuttavia, tali limiti riguardano solamente i nuclei familiari che hanno più di due figli ovvero un figlio con disabilità accertata. Nei nuclei familiari:

- senza figli, i limiti scendono, rispettivamente, a 7 mila euro e 4 mila euro;

- con un solo figlio i limiti scendono, rispettivamente, a 9,8 mila euro e 5,6 mila euro;
- con due figli i limiti scendono, rispettivamente, a 11,9 mila euro e 6,8 mila euro.

Considerata la composizione della popolazione italiana (secondo i dati ISTAT i nuclei familiari italiani in media hanno poco più di un figlio), l'effettiva misura delle detrazioni fruibili risulta particolarmente esigua e, nel tempo, rischia di minare l'effettiva misura delle detrazioni fiscali, specie quelle connesse alle spese per lavori edili, già fortemente ridotte con il successivo articolo 8 del disegno di legge di Bilancio in esame.

Confartigianato, CNA e Casartigiani, pur apprezzando l'esclusione dai predetti limiti di fruibilità delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, ritengono che sebbene ai fini della verifica dei limiti rilevano solamente le quote di detrazione per spese fruibili con riferimento ad ogni annualità, la stratificazione negli anni delle spese sostenute in particolare per lavori edili, può portare al superamento dei limiti in pochi anni, azzerando pertanto la possibilità di beneficiare di ulteriori quote di detrazioni per le eventuali ulteriori spese per lavori edili ovvero anche, ad esempio, per detrazioni riconosciute in relazione agli interessi bancari relativi a mutui contratti per l'acquisto di abitazioni principali.

Anche considerando che dal 1° gennaio 2025 si riparte da zero per il computo del già menzionato limite, è evidente che i tetti previsti saranno superati in pochissimi anni.

### Riduzione delle detrazioni per spese relative a lavori edili

Confartigianato, CNA e Casartigiani valutano negativamente la **riduzione** delle **detrazioni** per **lavori edili** stabilita dall'articolo 8 del disegno di legge di Bilancio. Le detrazioni passeranno dall'attuale misura del 50% per i lavori di ristrutturazione delle abitazioni, del 65% per quelle relative alle spese per riqualificazione energetica degli immobili e dalla misura che va dal 70% all'85% per le spese relative alla riqualificazione sismica degli edifici:

- al 36% dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027
- al 30% a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Unica eccezione è prevista per le spese di ristrutturazione e di riqualificazione energetica delle abitazioni principali, per le quali e solo per l'anno 2025, è riconosciuta una detrazione del 50%. Si tratta però di una eccezione anch'essa soggetta ai limiti alle detrazioni introdotti dall'articolo 2 che ridurrà il numero dei soggetti che ne potrà beneficiare. Peraltro, per gli anni 2026 e 2027 la detrazione scende anche per queste fattispecie al 36% per poi allinearsi alla misura del 30% a decorrere dal 2028.

Le Organizzazioni scriventi non condividono, inoltre, le modifiche che riducono ulteriormente l'ambito di applicazione del c.d. **superbonus** per l'anno 2025. La norma prevede, infatti, che la detrazione del 65% prevista sia per le spese relative ai lavori effettuati sui condomini sia per le spese sostenute per abitazioni private è riconosciuta solo se al 15 ottobre 2024:

- è stata presentata la CILA;

- sia stata adottata la delibera condominiale che ha approvato l'esecuzione dei lavori nonché sia stata presentata la CILA;
- sia stata presentata l'istanza per il titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Si tratta di una misura che, nella sostanza, modifica retroattivamente un diritto acquisito e su cui le imprese avevano costruito dei progetti e sottoscritto dei contratti, che ora vengono messi in discussione e fortemente ridimensionati senza alcuna possibilità di recupero.

Confartigianato, CNA e Casartigiani ritengono che sia indispensabile mantenere per un triennio, almeno per le abitazioni principali e per gli interventi sulle parti comuni dei condomini e senza l'applicazione dei limiti massimi alle detrazioni per reddito e nucleo familiare, l'attuale misura pari:

- al 50% per le spese relative alle ristrutturazioni delle abitazioni;
- al 65% per le spese relative alla riqualificazione degli edifici;
- dal 50% all'85%, secondo i casi, per la riqualificazione sismica degli edifici;
- al 75% per le spese relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.

In assenza di questi correttivi si rischierebbe una contrazione sensibile degli interventi edilizi con effetti negativi sull'occupazione, sui salari e sulle entrate tributarie e sul raggiungimento degli obiettivi *green*.

La spesa per tali interventi potrebbe scendere anche a valori inferiori rispetto a quelli dei periodi antecedenti al 2011, quando la misura della detrazione era del 36% per le spese relative alle ristrutturazioni e del 55% per le spese relative alla riqualificazione energetica degli edifici. Rispetto a una media di circa 28 miliardi negli anni 2016-2020, si prospetta un calo del valore degli investimenti a decorrere dal 2025 con conseguenti pesanti perdite in termini di investimenti, occupazione e benefici ambientali.

È necessario il **riordino delle detrazioni fiscali** attraverso un approccio più **organico**, volto in particolare a dare stabilità al mercato sia rispetto all'orizzonte temporale dei benefici fiscali sia rispetto ai criteri che devono presiedere ai benefici stessi.

Si chiede, quindi, con urgenza l'avvio di un **tavolo di confronto** che possa traghettare il Paese verso una strategia di ristrutturazione chiara e coerente con le prospettive di recepimento della direttiva "case *green*", definendo un programma di medio-lungo termine per dare stabilità al mercato e certezze alle finanze pubbliche.

### Proroga Bonus Verde per il 2025

L'agevolazione – introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 12 Legge 27 dicembre 2017, n. 205) – concepita come misura temporanea, nel corso degli anni è stata più

volte prorogata: da ultimo, per l'anno 2024, con la Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 38 Legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Confartigianato, CNA e Casartigiani ritengono necessario **prorogare il *bonus verde* anche per il 2025**, considerato l'impatto positivo che la misura ha generato sulle imprese del settore e sugli aspetti estetici e di promozione della sostenibilità ambientale.

Come noto, gli spazi verdi (alberi e piante) nelle città possono contribuire in maniera significativa alla riduzione dell'inquinamento atmosferico (polveri sottili e CO<sub>2</sub>) – e conseguente miglioramento della qualità dell'aria – e un'effettiva mitigazione dei cambiamenti climatici in termini di temperatura e consumi energetici.

In quest'ottica, l'ENEA (l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha elaborato e pubblicato a luglio 2024 le linee guida per la PA e gli Enti territoriali con l'obiettivo di fornire un quadro conoscitivo, su vari aspetti legati all'utilizzo di tetti e pareti verdi sugli edifici, che indirizzi e supporti le politiche della PA nell'implementare queste infrastrutture e mobilitare gli investimenti necessari per sostenerle e consolidarle a livello locale e nazionale. Nelle linee guida sono riportate anche le evidenze scientifiche relative ai vantaggi forniti dall'installazione di tetti e pareti verdi nel miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili e nell'ottenimento dei benefici economici e sociali sia su scala edificio sia su quella urbana: *“Il cosiddetto “cappotto verde” di piante su tetti e pareti, infatti, può garantire una riduzione della temperatura interna in estate fino a 3°C e consente di abbattere quasi il 50% del flusso termico tramite l'ombreggiamento e la traspirazione di coltri vegetali disposte a protezione dalla radiazione solare”*.

Anche a livello europeo, il Regolamento UE sul Ripristino della natura (*Nature Restoration Law* - entrato in vigore a partire dal 18 agosto 2024) ha sancito dei precisi obiettivi volti a evitare la perdita di spazi verdi urbani e di copertura arborea, nonché, a garantire un *trend* di crescita nazionale degli spazi verdi urbani fino al raggiungimento di un livello soddisfacente.

### **Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati**

Per rafforzare il **contrasto all'evasione fiscale**, con l'articolo 9 è disposto l'obbligo di collegare i **dispositivi di pagamento elettronico**, sia fisici sia digitali, ai **registratori telematici**.

Tale sistema consentirà all'Amministrazione finanziaria di monitorare la corrispondenza tra le entrate derivanti dai pagamenti incassati tramite strumenti elettronici e quelli registrati fiscalmente, permettendo di individuare eventuali discrepanze.

Sebbene l'entrata in vigore di tale obbligo sia prevista a decorrere dal 1° gennaio 2026, riconoscendo dunque agli esercenti un periodo di transizione, Confartigianato, CNA e Casartigiani ritengono che non possa ricadere sui contribuenti l'onere amministrativo della lotta all'evasione fiscale. Considerata l'attuale pressoché totale telematizzazione dei corrispettivi

certificati attraverso le fatture elettroniche ovvero le ricevute o gli scontrini fiscali, si ritiene che sia giunto il momento di eliminare una serie di adempimenti, obblighi o limitazioni penalizzanti per le imprese.

Ci si riferisce in particolare:

- alla comunicazione dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE);
- all'innalzamento a 50.000 euro del limite entro cui è possibile la compensazione dei crediti IVA senza necessità di apposizione del visto di conformità;
- alla disciplina dell'inversione contabile nel settore edile (c.d. *reverse charge*);
- alla disciplina dello *split payment*;
- alla riduzione della ritenuta applicata dalle banche sui bonifici che riconoscono detrazioni fiscali.

Si auspica, infine, il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, non tassabile, per l'adeguamento dei registratori telematici.

### Estensione dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali

La c.d. **web tax** era nata per ridurre il vantaggio competitivo delle multinazionali dei servizi digitali e costruire un ecosistema più competitivo.

L'articolo 4, modificando il comma 36 dell'articolo 1 della Legge n. 145/2018, estende la *web tax* ai ricavi da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato italiano da tutte le imprese a prescindere dal limite dimensionale.

Viene, infatti, eliminata la soglia dei 750 milioni di ricavi globali di cui almeno 5,5 milioni derivanti dalle vendite di servizi digitali in Italia da cui scattava l'obbligo di versamento dell'imposta.

La differenza rispetto alla precedente formulazione è sostanziale, perché tutte le imprese, anche quelle di più ridotte dimensioni, che forniscono servizi digitali in Italia, a partire dal 1° gennaio 2025 dovranno versare un'imposta del 3% sui ricavi provenienti da:

- servizi di pubblicità *online* mirata, cioè quando un'azienda realizza ricavi fornendo servizi pubblicitari personalizzati agli utenti;
- servizi di intermediazione, quando un'azienda percepisce commissioni mettendo in contatto venditori e compratori su una piattaforma digitale;
- vendita dei dati raccolti sugli utenti durante la navigazione in rete.

Sono, invece, esclusi, dalla *web tax* altri tipi di servizi digitali quali la vendita diretta di beni e servizi *online*, gli acquisti effettuati sui siti *web* dei fornitori quando questi non fanno da intermediari, e le piattaforme che forniscono contenuti digitali, servizi di comunicazione o di pagamento. Ne deriva che un imprenditore che vende *online* i suoi prodotti non è tenuto al pagamento della *web tax*.

Considerata l'iniziale finalità del provvedimento che voleva ridurre la disparità di trattamento e lo svantaggio competitivo delle imprese nazionali rispetto ai giganti del *web*, la nuova disposizione si tramuta in una aggiuntiva tassazione per tutte le imprese, tradendone l'originario obiettivo. Confartigianato, CNA e Casartigiani valutano necessario, oltre che ragionevole, escludere dall'applicazione del tributo le imprese di più ridotta dimensione individuate attraverso il limite per l'applicazione degli ISA (euro 5.164.569).

### **Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle DTA**

Secondo Confartigianato, CNA e Casartigiani l'ennesimo rinvio della deducibilità delle quote di ammortamento relative all'avviamento e alle altre attività immateriali quali marchi, brevetti, ecc., previsto dall'articolo 3 del disegno di legge di Bilancio che, a legislazione vigente, potevano essere recuperate a decorrere dall'anno fiscale 2025, penalizza fortemente le imprese.

Si ricorda, infatti, che la legge di bilancio 2019, con l'intento di recuperare risorse finanziarie, era già intervenuta su tali poste differendone al 2025 e ai quattro anni successivi il momento a decorrere dal quale sarebbe stato possibile dedurre le quote di ammortamento relative all'avviamento e alle altre attività immateriali che avevano dato luogo all'iscrizione di imposte anticipate e che nell'anno fiscale 2018 non risultavano dedotte ai fini IRES e IRAP.

Le scriventi Organizzazioni ritengono altresì penalizzante che il maggior reddito imponibile formatosi in conseguenza della mancata applicazione delle suddette deduzioni, seppur limitatamente al solo anno d'imposta 2025, possa essere compensato da perdite pregresse ed eccedenze ACE, esclusivamente nel limite massimo del 65%, sottoponendo il restante 35% a imposizione.

Non condividono, altresì, la scelta di non consentire, in sede di versamento, sull'importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti per effetto delle nuove disposizioni, né la compensazione orizzontale né quella verticale.

### **Rideterminazione del valore dei terreni e partecipazioni**

L'articolo 5 introduce la possibilità di rideterminare, a regime, ai fini della quantificazione delle plusvalenze, il valore delle partecipazioni (negoziato e non negoziato) e dei terreni (agricoli ed edificabili), accogliendo le richieste da tempo avanzate da Confartigianato, CNA e Casartigiani.

Anche l'aliquota dell'imposta sostitutiva resta fissata nella misura del 16%, sia per le partecipazioni sia per i terreni.

È previsto che il versamento dell'imposta sostitutiva vada effettuato entro il 30 novembre di ciascun anno, per entrambe le fattispecie, in un'unica soluzione oppure rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 novembre.

Redazione e giuramento della perizia di stima dovranno avvenire entro la stessa data, ossia entro il 30 novembre di ciascun anno.

Rispetto alle precedenti edizioni, la facoltà di rideterminazione del valore delle partecipazioni non è concessa alle società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, privi di stabile organizzazione, che hanno i requisiti per fruire della c.d. *“participation exemption”*.

### Misure in materia di tracciabilità delle spese

La previsione, ai fini della deduzione fiscale, del requisito della **tracciabilità dei pagamenti**, di cui all’articolo 10 del disegno di legge di Bilancio, va nella giusta direzione di contrasto all’evasione.

Nello specifico, novellando il Testo unico delle imposte sul reddito, si prevede che nella determinazione del reddito di lavoro dipendente, autonomo e d’impresa, alcune tipologie di spese saranno deducibili a patto che chi le sostiene utilizzi esclusivamente forme di pagamento elettronico.

In particolare, dal 2025, le spese di vitto e alloggio, le spese di viaggio effettuate con mezzi di trasporto pubblico non di linea (quali, ad esempio, le spese per taxi e noleggio con conducente), nonché le spese di rappresentanza sostenute e rimborsate ai dipendenti, nonché sostenute da professionisti e riaddebitate analiticamente ai committenti, ovvero sostenute da soggetti che producono reddito d’impresa, saranno deducibili solo se effettuate con versamento bancario, postale o altri sistemi di pagamento tracciati. Le medesime disposizioni si applicano anche ai fini IRAP.

### Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica

L’articolo prevede l’obbligo di integrazione della composizione del collegio di revisione o sindacale con un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze relativamente agli enti, società, organismi e fondazioni che ricevono dallo Stato, anche in modo indiretto, un contributo di entità significativa, definito in sede di prima applicazione nel valore di 100.000 euro annui e successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. La scelta di inserire un rappresentante, di nomina ministeriale, all’interno dei collegi sindacali delle società rappresenta una modalità di esercitare un controllo da parte dello Stato (giustificata dai contributi erogati) che sembra mettere, però, in seria discussione l’osservanza, da parte degli organismi, dei cardini fondamentali rappresentati dall’indipendenza, dal controllo di legittimità sul rispetto delle norme legislative come pure dal rispetto dei “principi di revisione” al fine di esprimere su stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa un giudizio che indichi chiaramente se il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano la sua redazione e che il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato

economico dell'esercizio. Pertanto, il controllo si estende anche alla corretta gestione, non solo contabile, dei contributi ricevuti compresa la verifica della loro destinazione se prevista dalla norma istitutiva. Il membro di nomina ministeriale non garantirebbe, di fatto, un maggior controllo sulla corretta destinazione dei contributi ricevuti. I compiti di monitoraggio della spesa e di rendiconto al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che la norma assegna al rappresentante del MEF, potrebbero essere incardinati negli attuali collegi.

Confartigianato, CNA e Casartigiani ritengono che la disposizione ponga un significativo ostacolo all'utilizzo delle risorse stanziato per finalità di sviluppo e crescita; inoltre, la medesima impone alle società e agli enti che beneficiano di contributi pubblici di contenere dal 2025 le spese per beni e servizi entro l'importo medio sostenuto negli esercizi finanziari dal 2021 al 2023. Una misura ingiustificata, lesiva della libertà di esercizio dell'iniziativa privata e che cristallizzando, per il futuro, la somma massima spendibile per beni e servizi alla media del triennio 2021/2023, di fatto, preclude possibilità di sviluppo e crescita dell'impresa stessa.

### Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi

L'art. 7 interviene sul tema dei **sussidi ambientalmente dannosi**.

In particolare, la norma prevede al comma 1 l'aumento della **tassazione dei veicoli aziendali** concessi in uso promiscuo ai dipendenti. L'attuale tassazione era basata sul livello di emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli ammessi (autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocaravan) e individuava quattro fasce di emissioni a cui venivano applicate specifiche percentuali, sulla base dei criteri previsti per il calcolo (costo in euro/km – indicato dalle tabelle ACI per la tipologia di macchina assegnata – da moltiplicare per una percorrenza *standard* di 15mila km all'anno).

Sulla base delle modifiche introdotte dall'art. 7, invece, a decorrere dal 1° gennaio 2025 verrebbe introdotta una suddivisione incentrata specificatamente sulla tipologia di alimentazione del veicolo assegnato, a seguito della quale risulterebbero avvantaggiate le auto elettriche (10% di tassazione) e *plug-in* (20% di tassazione) mentre i veicoli con altre alimentazioni vedrebbero salire il livello di tassazione fino al 50%.

La misura è fortemente peggiorativa e implica un sensibile aggravio di costi a carico dei dipendenti in termini di *fringe benefit* tassati.

Anche il comma 2 interviene in tal senso, aggravando il livello dell'aliquota IVA (dall'attuale 10% al 22%) per le attività di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia. Anche qui si assiste, laddove l'impresa presenti una indetraibilità IVA, a un aggravio di costi significativo.

Le disposizioni di cui all'art. 7 rappresentano, quindi, una modalità inadeguata per procedere alla riforma dei SAD più volte annunciata e sulla cui attuazione da tempo si sollecita un confronto strutturato, tale da assicurare un percorso di revisione dei sussidi che non penalizzi la competitività delle imprese italiane. Al contrario, rappresentano un intervento privo della

necessaria organicità, che esclude il principio di gradualità e che, soprattutto, non coglie la giusta previsione di trasformare i SAD in SAF (sussidi ambientalmente favorevoli): si tratta di una misura che produce unicamente un incremento delle entrate fiscali senza effetti strutturali di sostegno alla riconversione *green* dei settori produttivi più emissivi.

## Lavoro e previdenza

Il Titolo V del Ddl in commento, recante *Misure in materia di lavoro, previdenza sociale e famiglia*, contiene numerosi interventi in materia previdenziale e, più in generale, di politiche sociali.

In **materia pensionistica**, in via generale, da un lato si confermano e si introducono misure volte a incentivare il trattenimento in servizio del lavoratore in possesso dei requisiti per l'accesso al pensionamento, dall'altro, si lasciano inalterati i più stringenti requisiti introdotti nelle due precedenti Leggi di Bilancio (Legge n. 197/2022 e n. 213/2023), soprattutto in relazione alle prestazioni "Opzione donna", "Quota 103", "APE sociale" e Pensione anticipata di cui all'art. 24, comma 11 della Legge n. 214/2011.

Con riferimento alle **misure di trattenimento in servizio**, ora estese anche a coloro i quali siano in possesso dei requisiti per accedere alla pensione anticipata di cui all'art. 24, co. 10, della Legge n. 214/2011, Confartigianato, CNA e Casartigiani condividono lo scopo incentivante e valutano positivamente i benefici sul bilancio previdenziale che ne potranno derivare, ma ritengono che l'applicazione della misura vada **estesa anche ai lavoratori autonomi** iscritti presso le Gestioni speciali dell'INPS, anche alla luce dell'elevato numero di pensionamenti ai sensi del citato comma 10 dell'art. 24. Si potrebbe prevedere ad esempio, a fronte del mancato pensionamento del lavoratore autonomo, uno "sconto" contributivo sull'aliquota IVS obbligatoria applicabile, attualmente pari al 24%.

In merito, invece, alle **misure di flessibilità in uscita**, si apprezza la proroga prevista di un ulteriore anno, ma si ritiene che esse vadano rese strutturali superando definitivamente la loro natura sperimentale. In particolare, con riferimento all'APE sociale si ribadisce la necessità di estendere la misura anche ai lavoratori autonomi, ad oggi esclusi nei casi di svolgimento di lavorazioni gravose di cui all'art. 1, comma 179, lettera d) della citata legge n. 232/2016. Inoltre, in merito a "Opzione donna", riteniamo che vadano rivisti i più stringenti requisiti da ultimo introdotti, soprattutto in riferimento alle categorie di lavoratrici potenzialmente coinvolte.

La disposizione che consente di computare anche il valore teorico di forme pensionistiche di **previdenza complementare** al fine di raggiungere il requisito d'importo per il pensionamento, si ritiene avrà limitata applicazione, mentre più incisivi interventi andrebbero posti in essere per incoraggiare l'adesione e lo sviluppo di questa forma previdenziale.

In considerazione delle preoccupanti dinamiche demografiche in atto nel Paese, Confartigianato, CNA e Casartigiani ritengono apprezzabili le misure previste per la **famiglia e la**

**genitorialità**, soprattutto in materia di congedi parentali, mentre di interventi di natura strutturale necessiterebbe il Paese in riferimento ad asili nido e supporto di *babysitting*.

In ultimo, si ritiene che la limitazione della **perequazione automatica** sugli importi pensionistici dei pensionati residenti all'estero, laddove non adeguatamente motivata, potrà essere oggetto di notevole contenzioso.

Per quanto concerne gli interventi in **materia di costo del lavoro**, si condivide l'impostazione di intervenire sul cuneo fiscale. Riteniamo, infatti, che l'abbattimento del cuneo fiscale debba essere un obiettivo centrale e irrinunciabile nelle politiche del Paese, perché necessario per stimolare la produttività, i nuovi investimenti e la crescita.

Gli interventi in tal senso andrebbero, tuttavia, inseriti all'interno di una riforma organica del costo del lavoro, che porti a una riduzione strutturale dello stesso in modo da attenuare la differenza tra costo sostenuto dalle imprese e componente netta dei salari.

A tal fine, sarebbe auspicabile partire da una detassazione e decontribuzione degli **incrementi contrattuali** che verranno disposti dal rinnovo dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Rispetto alle specifiche misure previste dal disegno di legge valutiamo positivamente la volontà di sostenere con ulteriori risorse i *bonus* introdotti dal c.d. Decreto Coesione, ovvero il *bonus* giovani, il *bonus* donne e il *bonus* Zes Mezzogiorno, rispetto ai quali si evidenzia tuttavia la necessità di evitare incertezze o ritardi nell'applicazione e nella fruizione delle misure incentivanti, tenuto conto del fatto che si tratta di misure soggette all'autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Si tratta, inoltre, di misure che continuano a essere sostanzialmente interventi di carattere sperimentale, dal momento che operano con riferimento alle sole assunzioni effettuate nell'arco temporale tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

A tale riguardo, evidenziamo come l'adozione di un lasso temporale più ampio permetterebbe alle imprese una pianificazione più efficace delle scelte di investimento e di riorganizzazione: per tale ragione riteniamo necessario introdurre una misura di carattere strutturale e di semplice gestione che permetta alle imprese di programmare i nuovi ingressi in un'ottica di più ampio respiro, o quantomeno prevedere che le agevolazioni siano garantite per almeno un triennio.

Inoltre, con riferimento alla c.d. Decontribuzione Sud è stata confermata l'applicazione fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024. A tale riguardo, appare opportuno chiarire se sarà previsto uno strumento analogo tenuto conto dell'efficacia dimostrata dalla decontribuzione che, rispetto al c.d. *bonus* ZES, è rivolta a una platea di lavoratori più ampia ed è applicabile non solo alle nuove assunzioni ma anche ai rapporti di lavoro già in corso.

In tale quadro, riteniamo in ogni caso indispensabile puntare sull'apprendistato professionalizzante che rappresenta nelle imprese artigiane il canale di ingresso privilegiato nel mondo del lavoro.

In tal senso riteniamo, quindi, opportuno il ripristino della decontribuzione totale per i primi tre anni di contratto per le imprese artigiane e in ogni caso per quelle fino a 9 dipendenti, nonché prevedere specifici e stabili incentivi per la copertura dei costi sostenuti dalle imprese per il tutoraggio dell'apprendista, molto spesso svolto nelle micro e piccole imprese direttamente dal titolare.

Si tratterebbe di una misura importante sia per sostenere l'occupazione giovanile, sia per andare incontro alle esigenze delle imprese, che – come viene messo in luce dalle numerose indagini sul *mismatch*– sempre più spesso faticano a reperire sul mercato del lavoro i profili professionali di cui hanno bisogno. Per le microimprese, infatti, la formazione dell'apprendista rappresenta un investimento fondamentale da parte dell'imprenditore, e andrebbe adeguatamente sostenuta.

Positive anche le disposizioni a sostegno della famiglia, con specifico riferimento alla **decontribuzione per le lavoratrici madri**, estesa anche alle lavoratrici autonome, per le quali si riconosce un parziale esonero contributivo per la quota di contributi a loro carico.

Benché sia una misura che non interviene direttamente sul costo del lavoro sostenuto dalle imprese, si tratta di uno strumento che può favorire la partecipazione delle donne, soprattutto lavoratrici autonome, al mercato del lavoro.

Nella stessa direzione va il beneficio fiscale previsto per il **trattamento integrativo speciale previsto per il lavoro notturno e straordinario**. Anche questa misura ha l'obiettivo di abbattere il costo del lavoro e sarebbe necessario che la stessa venisse estesa non soltanto al settore turistico e ricettivo, ma anche ai numerosi altri settori in cui si lamenta ormai da anni la mancanza di offerta di lavoro.

Confartigianato, CNA e Casartigiani accolgono con favore la proroga della misura fiscale volta a incentivare le assunzioni a tempo indeterminato. Nello specifico, l'articolo 70 del disegno di legge di Bilancio, conferma per il periodo d'imposta 2025 e per i due successivi la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di incrementi occupazionali netti.

Risulta particolarmente positiva l'estensione della misura per il triennio, in quanto va incontro alla necessità dell'imprenditore di fare affidamento su un'agevolazione che abbia – sin dall'inizio – una durata almeno triennale. Questo consente, infatti, di programmare al meglio gli investimenti e la destinazione delle risorse.

Per quanto concerne le **misure per il welfare aziendale**, si accolgono con favore gli interventi previsti, che vengono confermati e opportunamente prorogati per il triennio 2025-2027.

Positiva, in particolare, la possibilità di escludere dalla formazione di reddito ai fini fiscali le somme erogate dai datori di lavoro per i neoassunti che si spostano dalla loro città di residenza. Si tratta, infatti, di una misura che cerca di sostenere le difficoltà abitative che spesso inducono i lavoratori a non accettare un'occupazione per l'eccessivo costo abitativo che la medesima comporterebbe.

Positivo anche il sostegno per il pagamento delle utenze domestiche, dei canoni di locazione o degli interessi di mutuo, che raggiunge il duplice obiettivo di tutelare i lavoratori e sostenere le famiglie con figli a carico a fronte dell'alto tasso di inflazione, in continuità con quanto disposto per l'anno precedente.

In materia di misure incentivanti di natura fiscale, tuttavia, segnaliamo ancora una volta la necessità di **chiarire, in via normativa, il corretto inquadramento fiscale della contribuzione alla bilateralità**, prevedendo che la contribuzione versata, sulla base di accordi e contratti collettivi di lavoro, dai datori di lavoro e dai lavoratori agli enti bilaterali sia esclusa dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. Gli enti bilaterali, infatti, erogano prestazioni mutualistiche di carattere assistenziale e, in analogia a quanto previsto per il *welfare* aziendale, dovrebbero godere di un beneficio di carattere fiscale.

In materia di detassazione dei **premi di produttività**, riteniamo fondamentale incentivare la produttività delle imprese. Per questo motivo valutiamo positivamente la conferma per il triennio 2025-2027 dell'aliquota sostitutiva al 5% auspicando, tuttavia, che la stessa diventi strutturale. Sarebbe, altresì, necessario semplificare i meccanismi di accesso alla misura incentivante, la quale, infatti, continua a non essere sfruttata appieno da parte delle imprese artigiane e da quelle di minori dimensioni in virtù di una serie di difficoltà riscontrate nella misurazione dei criteri e degli indicatori di crescita che danno accesso all'agevolazione.

Per tale ragione, proponiamo di valorizzare maggiormente il ruolo dell'accordo territoriale, tipico delle imprese artigiane, consentendo alla contrattazione collettiva di qualità di individuare le condizioni necessarie per beneficiare della misura, senza prevedere ulteriori adempimenti formali da parte delle imprese.

In materia di lavoro, preme infine sottolineare la centralità della formazione continua quale politica attiva a sostegno della competitività delle imprese.

Gli investimenti nella formazione continua consentono, infatti, alle imprese di affrontare meglio le sfide di un mercato caratterizzato dalla transizione verde e da quella digitale, aggiornare le conoscenze dei dipendenti e realizzare prodotti e servizi di qualità.

In questo senso, ai Fondi Interprofessionali, anche in virtù del diretto coinvolgimento nell'attuazione del Fondo Nuove Competenze e della riforma degli ammortizzatori sociali, vanno garantite adeguate risorse a sostegno dei percorsi formativi legati alla doppia transizione.

Con l'entrata in vigore della legge n. 190/2014, il legislatore ha previsto una decurtazione delle risorse destinate ai Fondi Interprofessionali per la formazione continua pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Si tratta di una decurtazione che contrasta con il generale obiettivo di rilanciare le politiche attive e di sostegno della formazione continua e di integrarle alle politiche passive.

Si ritiene quindi necessario che tali risorse siano nuovamente destinate integralmente ai Fondi Interprofessionali.

Per quanto riguarda la previsione del rimborso del taglio strutturale limitato al 2022-2023, va prevista la proroga per il suo utilizzo anche per il 2025 e, contestualmente, l'ampliamento delle casistiche di rimborso al finanziamento delle attività formative a valere sul Fondo Nuove Competenze.

Tale rimborso, infatti, oggi è limitato ai soli percorsi per l'incremento delle professionalità di lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro (art. 1, comma 242, legge n. 234/2021).

## Credito e Competitività

### Riforma Fondo di Garanzia per le PMI

In materia di **Fondo Centrale di Garanzia**, rileviamo, all'interno del testo, l'assenza di disposizioni volte a disciplinarne il funzionamento a partire dal 1° gennaio 2025, dando continuità alla riforma prevista dal D.L. n. 145/2023, cosiddetto Decreto Anticipi, che ne ha fissato le modalità operative in vigore dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Deve ritenersi, pertanto, che le modalità di funzionamento del fondo possano estendersi oltre la data fissata dal predetto D.L. n. 145/2023, anche nel corso del 2025, attraverso un intervento in sede amministrativa sulle modalità operative, lasciandone inalterate le modalità di intervento già fissate dalla riforma, ivi comprese le percentuali di copertura della garanzia.

In molte circostanze le nostre Organizzazioni hanno rilevato l'opportunità che l'attività del fondo venisse ricondotta in modo più puntuale a facilitare l'accesso al credito soprattutto delle micro e piccole imprese che, come si rileva ormai costantemente dai dati di Banca d'Italia, vedono costantemente ridursi le quantità di credito loro concesse dal sistema bancario.

Da questo punto di vista, si sottolinea come l'innalzamento a 80.000 euro dell'importo massimo delle operazioni di importo ridotto nel caso di accesso in riassicurazione, introdotto dal richiamato D.L. Anticipi, abbia determinato nel corso del 2024 un significativo incremento del ricorso a questa procedura. Le domande accolte sono infatti passate da circa 23.000 nel 2023 a 35.346 nei primi 9 mesi del 2024, con un incremento del 53,9%, e l'incidenza di questa modalità di accesso è più che raddoppiata, rappresentando il 21,7% del totale delle domande accolte a settembre 2024 rispetto al 9,7% del dicembre 2023. Si è trattato, dunque, di una modalità di semplificazione che, valorizzando la capacità del sistema dei Confidi di intercettare in modo efficace i soggetti più sfavoriti nell'accesso al credito, meriterebbe, a nostro avviso, un ulteriore potenziamento. Proponiamo pertanto di intervenire ulteriormente sulle **operazioni di importo ridotto, innalzando l'importo** massimo nel caso di accesso in riassicurazione dagli attuali 80.000 euro a **100.000 euro** e di prevedere eventuali modulazioni che possano ulteriormente

**incrementare il ruolo dei Confidi** a sostegno dell'accesso al credito delle micro e piccole imprese, migliorando altresì la sinergia tra le risorse pubbliche dedicate alla garanzia e quelle private. Sinergia che a sua volta genera impatti positivi in termini di effetto leva sulla dotazione finanziaria del Fondo e quindi di volumi di finanziamenti bancari ammessi alla garanzia dello Stato.

### Riforma Fondo Antiusura

Il **Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura** istituito dall'art. 15 della Legge 7 marzo 1996, n. 108 è finalizzato a far accedere al credito più agevolmente le imprese e le famiglie in difficoltà economica. Il Fondo, gestito dal Dipartimento del Tesoro, opera attraverso Confidi, Fondazioni e Associazioni che, grazie all'intervento dello strumento, riescono a raggiungere, capillarmente, sul territorio, i soggetti a rischio di esposizione all'usura, sviluppando il circuito legale del credito e prevenendo così l'esclusione finanziaria di soggetti deboli dall'accesso al credito.

Nonostante la finalità meritoria, tuttavia, lo strumento risentiva dell'età, soprattutto dopo il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia, rendendo, di fatto, le risorse allocate difficilmente spendibili in relazione a criticità e vincoli certamente ormai superati e obsoleti.

Accogliamo, pertanto, con soddisfazione la volontà del Governo di intraprendere una riforma del Fondo, prevista dall'articolo 115 del disegno di legge di Bilancio per l'anno 2025, che consente di superare alcune delle criticità richiamate, che, negli ultimi anni, hanno ridotto significativamente il ricorso delle banche allo strumento. Va evidenziata in particolare la nuova definizione di impresa a rischio usura, basata sul *rating* a un anno, superando la precedente definizione ormai obsoleta, nonché la concessione della garanzia di ultima istanza dello Stato sulle garanzie concesse dai Confidi autorizzati a operare con il Fondo di Garanzia per le PMI. Entrambi gli elementi muovono nella direzione di una maggiore complementarietà delle risorse del Fondo per la prevenzione dell'usura sia con le risorse pubbliche del Fondo di Garanzia per le PMI sia con quelle private apportate dalla garanzia dei Confidi, consentendo di raggiungere un maggior numero di imprese, di aumentare il volume di finanziamenti a favore delle micro e piccole imprese che pur con qualche tensione finanziaria sono comunque bancabili, di impiegare le disponibilità pubbliche in modo più efficiente.

Tuttavia, per potenziare al massimo la capacità dell'agevolazione di raggiungere in modo capillare le imprese a rischio usura e per semplificare la gestione delle risorse pubbliche da parte dei Confidi, si rende necessario **mantenere invariata la quota di risorse assegnate ai Confidi; ampliare l'operatività a tutte le imprese**, comprese quelle di micro dimensioni, che si trovano in una situazione di elevato rischio finanziario; rimuovere tutti i vincoli posti sulle operazioni di credito diretto effettuate dai Confidi sul Fondo in oggetto.

### **Automotive**

Nella Sezione Il “Definanziamenti” è previsto un taglio di 4,6 miliardi al **Fondo automotive**. L’ammontare dei fondi disponibili sarà per il 2025 di 450 milioni di euro, per poi scendere a 200 milioni negli anni successivi; una cifra esigua rispetto alla dotazione iniziale di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

Il Fondo, come noto, nasce con l’obiettivo di sostenere e promuovere la transizione del settore *automotive*, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera, oltre che sostenere l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni. In linea, infatti, con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l’ambiente, il Fondo è stato istituito con lo scopo di rilanciare la politica industriale del comparto *automotive*, fornendo un supporto sia sul lato dell’offerta sia sul lato della domanda. Il settore ha da sempre avuto un ruolo centrale e propulsivo per l’economia italiana. L’industria *automotive* è il settore industriale con il più alto moltiplicatore di valore aggiunto, in ragione delle molteplici interdipendenze settoriali che esso vanta, sia nell’ambito della manifattura sia in quello dei servizi. Conta 111mila imprese, in prevalenza piccole, e 542mila addetti comprendendo la produzione di veicoli, carrozzerie, componenti e accessori, le attività commerciali e le attività di riparazione e manutenzione. Per accompagnare la trasformazione tecnologica e produttiva del comparto sono necessari: **sostegni agli investimenti, sviluppo delle competenze, sviluppo infrastrutturale**, avvio di strumenti di sostegno in grado di rendere coerente la spinta alla transizione tanto nell’offerta quanto nella domanda. Il taglio delle risorse al Fondo *automotive* conferma, al contrario, l’assenza di una strategia sul tema da parte del Governo. La conseguenza di questa scelta, se non opportunamente corretta in sede parlamentare, rischia di compromettere la competitività della filiera automobilistica italiana, già duramente provata dalla concorrenza estera.

**Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito d’imposta in ricerca e sviluppo** L’articolo 74 autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2025, di 50 milioni di euro per l’anno 2026 e di 80 milioni di euro per l’anno 2027 per il riconoscimento, quale limite massimo, di un contributo per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla **procedura di riversamento** di cui all’articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 avendo fruito del **credito d’imposta ricerca e sviluppo** di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.

Soprattutto per il Settore della Moda, con riferimento alla fruizione del credito per gli investimenti legati alla realizzazione dei campionari per i quali esiste un legittimo affidamento generato dalle indicazioni applicative fornite dall’allora Ministero dello Sviluppo economico, successivamente contraddette, si registra la tendenza dei piccoli operatori a non affrontare il contenzioso.

Peraltro, anche l’attività svolta dall’Agenzia delle Entrate che ha inviato alle imprese una comunicazione per ricordare la possibilità del riversamento, lascia immaginare quale

significativo numero di soggetti potrebbe aderire alla citata procedura di riversamento, da attivare entro il 31 ottobre prossimo.

A tale proposito, anche per evitare il riconoscimento alle imprese di percentuali irrisorie di contributo come avvenuto nel caso del credito d'imposta ZES Unico – poi rifinanziato – andrebbe valutato, nel corso del dibattito parlamentare, anche alla luce dell'adesione manifestata al 31 ottobre 2024, l'immediato rifinanziamento della misura al fine di coprire almeno il 50% del credito di imposta restituito.

### Rinvio delle polizze per rischi catastrofali

In merito alle **polizze per i danni derivanti dagli eventi catastrofali**, rese obbligatorie per le imprese dall'art. 1 commi 101 e seguenti della Legge di Bilancio per l'anno 2024, si ravvisa la necessità di **rinvviare** di **almeno dodici mesi** l'efficacia dell'obbligo di stipulare il contratto assicurativo per la mancanza, ad oggi, di elementi essenziali per consentire alle compagnie di assicurazione di strutturare le polizze in modo coerente con la normativa di riferimento e alle imprese sottoposte all'obbligo di conoscere e confrontare le offerte assicurative.

Più specificamente si evidenzia: la mancata pubblicazione del decreto attuativo nell'imminenza dell'entrata in vigore dell'obbligo; la necessità di una fase di confronto tra i Ministeri competenti e le Associazioni datoriali sulla bozza del decreto stesso; la necessità di ulteriori chiarimenti sul testo della legge; l'esigenza di coinvolgere altri soggetti come l'Autorità garante della concorrenza e del mercato; l'opportunità di svolgere interventi formativi e informativi per le imprese.

### Piano casa

Per quanto attiene all'art. 71, che interviene a modificare le disposizioni in tema di **Piano Casa Italia**, ci preme segnalare la necessità che il Piano accolga alcuni principi essenziali per la **riqualificazione del parco immobiliare** italiano all'interno di un più complessivo processo di rigenerazione urbana.

In particolare, oltre all'individuazione di una *governance* efficace per l'implementazione delle azioni sui territori in presenza di più livelli amministrativi coinvolti sul tema, è fondamentale prevedere un'adeguata **pianificazione territoriale** per assicurare coordinamento, rispondenza agli obiettivi, efficacia delle azioni. Inoltre, è essenziale procedere a un'opera di **mappatura e monitoraggio del territorio**, che consenta il censimento strutturato delle aree e dei territori, dei processi di edificazione, un registro degli enti locali, la registrazione completa degli interventi di efficientamento energetico e di ristrutturazione (anche in vista della futura Direttiva Casa), la mappatura delle aree dismesse e classificazione delle stesse, oltre che l'individuazione efficace delle situazioni di irregolarità edilizia. Inoltre, è necessario che il Piano dia priorità al riuso, fornendo un supporto concreto alla tutela del territorio e valorizzando il ruolo che le piccole imprese della filiera possono apportare.

### Crisi idrica

Valutiamo positivamente quanto disposto dall'art 94, che destina una parte delle risorse di cui al Fondo di garanzia per le opere idriche a un possibile intervento di **implementazione dell'infrastruttura idrica**. Tuttavia, in piena coerenza con l'obiettivo di fronteggiare la crisi idrica che colpisce molti territori italiani a seguito degli eventi climatici estremi, segnaliamo la necessità di approcciare il tema della risorsa idrica superando la logica degli interventi *spot* e procedendo, al contrario, con un approccio organico sia dal punto di vista della programmazione strategica degli interventi necessari a rafforzare la rete idrica nazionale, sia da quello della corretta e adeguata programmazione economica. Tale approccio è fondamentale per mettere in sicurezza un territorio che presenta numerose fragilità, ulteriormente aggravate dalla forte esposizione ai rischi climatici.